



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio VII Ambito Territoriale Avellino
peo: usp.av@istruzione.it pec: uspav@postacert.istruzione.it
tel. 0825/37790 – Sito Web www.atavellino.it

A tutte le scuole dell'Ambito territoriale di Avellino

E, p.c.

OO.SS TERRITORIALI LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Discipline musicali e titoli di accesso. Criteri ermeneutici per una uniforme applicazione delle norme che regolano la materia

Si è ingenerato nella moltitudine degli operatori scolastici di questa provincia, da docenti di discipline musicali a esponenti del mondo sindacale, da dirigenti scolastici a direttori SGA, il convincimento che il possesso di un Diploma di Conservatorio o Accademico di I livello di strumento musicale non costituisca, in nessun caso, abilitazione per il relativo insegnamento, anche se congiunto ad un titolo di II livello. Si reputa, pertanto, opportuno fornire alcune precisazioni allo scopo di addivenire ad un indirizzo uniforme per tutti gli Istituti Scolastici dell'ambito.

Il dato normativo dal quale prendere le mosse è il Decreto Ministeriale del 09/05/2017 n. 219, integrato e modificato da altri successivi interventi riguardanti la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, l'ultima modifica/integrazione è quella di cui al D.M. 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2024. Ciò precisato, quanto allo strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (**A-55**), *conditio sine qua* non per l' insegnamento di tale disciplina è il possesso di (almeno) uno dei titoli indicati nella citata tabella di cui all. A del D.M. n. 219/2017 - non modificata dal citato D.M. del 23.12.2023-, previsti nella colonna "Requisiti di accesso Classi di Abilitazioni": 1) titoli previsti dal D.M. 39/1998(V.O.) , 2) Lauree Magistrali DM 270/2004-Diplomi Accademici di II livello parimenti indicati nella successiva colonna; per detto insegnamento è sempre previsto il possesso del diploma di conservatorio o accademico di I livello relativo allo specifico strumento. [nota (a) sub classe di concorso A-55].

Quadro normativo pressoché identico per quanto concerne la classe di concorso **A-56**, vale a dire strumento musicale nella scuola secondaria di I grado: è assolutamente dato pacifico che possono insegnare tale disciplina musicale sia l'aspirante in possesso di qualsiasi Diploma di Conservatorio del vecchio ordinamento relativo ad uno degli strumenti previsti nella scuola media a indirizzo musicale (Flauto; Oboe; Clarinetto; Saxofono; Fagotto; Corno; Tromba; Arpa; Chitarra; Strumenti a percussione; Pianoforte; Violino; Violoncello; Fisarmonica) che l'aspirante in possesso di un Diploma Accademico di secondo Livello relativo ad uno degli strumenti

elencati: Flauto; Oboe; Clarinetto; Saxofono; Fagotto; Corno; Tromba; Arpa; Chitarra; Strumenti a percussione; Pianoforte; Violino; Violoncello; Fisarmonica. Ma è, altresì, fuor di dubbio che il docente in possesso di un titolo accademico di II livello **non di strumento** individuato nell'allegato A del decreto, sub A-56 (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano: DA-Biblioteconomia e filologia moderna; DA-Biblioteconomia e bibliografia musicale; DA-Canto; DA-Discipline compositive; DA-Discipline didattiche Discipline esecutive; DA-Discipline etniche DA-Discipline informatico-musicali ;DA-Discipline letterarie;) è, parimenti abilitato all'insegnamento **purché i titoli appena menzionati siano congiunti a diploma di conservatorio o accademico di 1° livello per uno degli strumenti musicali previsti nella scuola secondaria di I grado-nota (1).**

La situazione è, invece, del tutto diversa per quanto riguarda i percorsi di studio **ad indirizzo Jazz** dei conservatori per i quali, sempre in aderenza al dettato normativo, si può tranquillamente affermare che il possesso di tali titoli è abilitante soltanto per l'insegnamento su AB 29 ed AB 30 ma non per strumento. Il principio di legalità, sancisce che (anche) l'attività amministrativa si fonda sulla legge e non possa svolgersi in contrasto con le sue disposizioni. Declinando tale principio al caso che ci compete, ne consegue che è precluso l'insegnamento di strumento per i docenti di discipline musicali in possesso di un titolo/diploma jazz in quanto tale tipologia di percorso di studi, al momento, non trova diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, perché anche il richiamato decreto del 22 dicembre 2023 ha lasciato nuovamente il Jazz fuori dai percorsi musicali, nulla innovando in merito.

Il Dirigente
Fiorella Pagliuca
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse